

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 1948

(4<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modifiche alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni » (N. 48). — *Oratori*: Presidente *relatore*, De Bosio, Buonocore, Silvestrini, Boccassi, Varaldo, Benedetti Luigi, Samek Lodovici, Lorenzi, Donati . . . . . Pag.

15

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Benedetti Luigi, Boccassi, Buonocore, Caporali, Cermenati, Cortese, De Bosio, Donato, Farina, Lorenzi, Macrelli, Pazzagli, Samek Lodovici, Santero, Silvestrini, Talarico, Traina, Varaldo.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla composizione del Consiglio Superiore di Sanità ed a talune sue attribuzioni ». (N. 48).

PRESIDENTE, *relatore*. Dopo aver lumeggiato i criteri fondamentali che informano il disegno di legge in esame esprime il dubbio che il numero dei membri che dovrebbero costituire il Consiglio superiore di sanità nella sua nuova composizione possa essere eccessivo. Comunica infine che i medici condotti hanno chiesto di essere rappresentati nel Consiglio superiore di sanità.

DE BOSIO. Non ritiene esagerato il numero dei membri, tanto più che sicuramente non tutti parteciperanno alle riunioni. Osserva comunque che sull'argomento dovrebbero pronunciarsi i medici, i quali soltanto sono in grado di accertare se un'eventuale riduzione del numero dei componenti il Consiglio superiore di sanità possa danneggiare qualche categoria.

BUONOCORE. Rileva che nella composizione del Consiglio superiore di sanità manca la rappresentanza del lavoro e pertanto ritiene necessario aggiungere agli altri membri un rappresentante della Confederazione generale del lavoro. Questa esigenza non è soddisfatta dalla presenza del capo dell'Ispettorato medico del lavoro, che è soltanto un burocrate.

SILVESTRINI. Esamina i criteri fondamentali che hanno presieduto alla riforma in esame: quello di ricondurre il Consiglio superiore di sanità alle caratteristiche prevalentemente sanitarie, evitando, dove si rendeva possibile, i componenti non tecnici; e l'altro,

di mantenere la tradizionale fisionomia del Consesso, nel quale la medicina preventiva ha sempre avuto la prevalenza su quella curativa. Osserva che siffatti criteri potrebbero costituire la base di un consiglio d'igiene piuttosto che del Consiglio superiore di sanità.

Passando poi all'esame delle singole disposizioni dichiara d'essere favorevole ad una riduzione del numero dei membri, alla partecipazione al Consiglio di un solo ingegnere esperto in ingegneria sanitaria e di un solo dottore in chimica invece di due; ritiene inoltre opportuna la presenza di un medico condotto.

Non vede, poi, la necessità che i Ministeri siano rappresentati costantemente in seno al Consiglio: sarebbe piuttosto del parere che i rappresentanti dei Ministeri facessero parte del Consiglio quando se ne rilevasse la necessità, a seconda degli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio stesso.

Insiste sull'opportunità che alla medicina curativa sia data la stessa importanza che è data alla medicina preventiva; chiede spiegazioni sulla parola « docenti » usata nell'articolo 1 e propone che il consigliere di Stato sia indicato fra i diversi membri del Consiglio dopo i rappresentanti delle professioni sanitarie. Ritiene sufficiente, fra i quattordici dottori in medicina e chirurgia, di cui allo stesso articolo 1, la presenza di un solo esperto in medicina generale e di un solo esperto in pediatria. Non vede l'utilità dell'esperto in fisiologia.

Esaminando l'ultimo alinea del secondo comma dell'articolo 1, in cui si dice che fanno parte del Consiglio anche i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, chiamati a partecipare di diritto a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 13 settembre 1946, n. 233, esprime il desiderio che entrino a far parte del Consiglio superiore di sanità anche i rappresentanti degli Ordini dei medici, secondo un concetto amministrativo e non sindacale.

BOCCASSI. Dichiaro innanzi tutto di non condividere il pensiero espresso dal senatore Silvestrini in merito a una rappresentanza di carattere amministrativo, non sindacale, degli

ordini dei medici in seno al Consiglio superiore di sanità.

Fa presente, poi, l'opportunità che del Consiglio superiore di sanità facciano parte due rappresentanti dei medici condotti — i quali rivestono la figura sia di impiegati che di liberi esercenti — tanto più che un terzo circa dei ricorsi inviati al Consiglio riguarda proprio i medici condotti.

Osserva infine che nel progetto non sono considerati i sindacati medici, i cui rappresentanti erano ammessi a far parte del Consiglio superiore di sanità anche in tempo fascista, secondo il disposto dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sanitarie.

BUONOCORE. Chiede nuovamente la parola per mozione d'ordine, facendo osservare come sia inopportuno che la Commissione modifichi sostanzialmente un disegno di legge presentato dal Governo senza che la Commissione stessa senta il parere dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Propone pertanto che la riunione sia sospesa perchè la Commissione possa essere riconvocata con l'intervento del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE, *relatore*. Comunica di aver già interpellato, in merito al disegno di legge in esame, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il quale gli ha detto di non ritenere eccessivo il numero dei componenti il Consiglio superiore, anche in considerazione del fatto che tale organismo è diviso in sezioni.

VARALDO. È in linea di massima favorevole al numero dei componenti il Consiglio, stabilito nel disegno di legge in esame. Ritiene opportuno, però, sostituire a un medico ospedaliero un medico condotto e portare nuovamente a due il numero dei veterinari, data la grande importanza dell'igiene zootecnica.

DE BOSIO. Concorde, in linea generale, con l'opinione espressa dal senatore Buonocore, ma nel caso specifico è del parere che nessun chiarimento possa essere portato dal rappresentante del Governo relativamente alla questione del numero dei componenti il Consiglio e della loro distribuzione.

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

4ª RIUNIONE (30 settembre 1948)

In merito al problema, accennato dal senatore Boccassi, di una rappresentanza delle associazioni sindacali, osserva che il Consiglio superiore è un organo tecnico che deve applicare principi scientifici e pratici in materia igienico-sanitaria e che quindi non esistono necessità di carattere economico-sindacale che giustificano una rappresentanza dei sindacati.

BENEDETTI LUIGI. È contrario alla proposta fatta dal senatore Buonocore perchè spetta unicamente alla Commissione la facoltà di discutere e di approvare i disegni di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Mette ai voti la proposta del senatore Buonocore di sospendere la riunione della Commissione

(*È respinto*).

SAMEK LODOVICI. Osserva che i compiti del Consiglio superiore di sanità sono di alta consulenza tecnica. Ritene pertanto necessario che il Consiglio superiore sia costituito da persone che per la loro provenienza possano portare elementi di giudizio tali da dare un quadro completo dei bisogni sanitari della Nazione. Propone quindi che tutti i membri di cui al secondo alinea del primo comma dell'articolo 1 siano scelti fra docenti universitari di ruolo.

Fa presente inoltre che se la sua proposta fosse accolta, non avrebbe più ragione di essere il capoverso che menziona i due professori dei ruoli delle Facoltà di medicina e chirurgia; il che permetterebbe di ridurre il numero dei membri, che gli sembra eccessivo.

Concorda infine sulla necessità di inserire nel Consiglio una rappresentanza dei medici condotti, la cui designazione, come quella dei primari ospedalieri, dovrebbe avvenire su proposta delle rispettive organizzazioni.

LORENZI. Ritene giusto che, fra i componenti il Consiglio superiore si abbia una larga rappresentanza dei docenti universitari, tuttavia osserva che non sarebbe opportuno escludere in seno al Consiglio stesso la rappresentanza dei liberi professionisti.

DE BOSIO. Propone di passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE, *relatore*. Mette ai voti la proposta del senatore De Bosio.

(*È approvata*).

Avverte che all'articolo 1 sono stati presentati vari emendamenti.

Un emendamento, del senatore Cortese, consiste nel sostituire alle parole « due in medicina generale » le altre « uno in medicina generale, uno in medicina legale e infortunistica ».

CORTESE. Dichiaro di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. V'è ora l'emendamento dei senatori Cortese e Santero, che consiste nel sostituire alle parole « due in pediatria » le altre « uno in pediatria, uno in medicina del lavoro ». Lo mette ai voti.

(*È approvato*).

V'è ora l'emendamento del senatore Samek Lodovici, che consiste nel sostituire alle parole « scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie » le altre « scelti fra i professori di ruolo delle Facoltà di medicina e chirurgia, direttori di istituto ». Lo mette ai voti.

(*È respinto*).

V'è ora l'emendamento del senatore Donati, che consiste nell'aggiungere alle parole « delle rispettive materie » le altre « ma di cui due almeno debbono essere professori di ruolo delle Facoltà di medicina e chirurgia, direttori di Istituto ». Lo mette ai voti.

(*È respinto*).

V'è ora l'emendamento del senatore De Bosio, che consiste nell'aggiungere alle parole « delle rispettive materie » le altre « sia di ruolo che non di ruolo ». Lo mette ai voti.

(*È respinto*).

V'è ora l'emendamento del senatore Varaldo, che consiste nel sostituire alle parole « di un dottore in veterinaria, particolarmente versato » le altre « di due dottori in veterinaria, particolarmente versati ». Lo mette ai voti.

(*È approvato*).

V'è ora l'emendamento del senatore Varaldo, che consiste nel sostituire alle parole « di due dottori in chimica » le altre « di un dottore in chimica ». Lo mette ai voti.

(*È approvato*).

V'è ora l'emendamento del senatore Varaldo, che consiste nel sostituire alle parole « di due medici ospedalieri » le altre « di un medico ospedaliero ». Lo mette ai voti.

(*È respinto*).

V'è ora l'emendamento del senatore Varaldo, che consiste nell'aggiungere dopo l'alinea « di due medici ospedalieri » l'alinea seguente « di un medico condotto ». Lo mette ai voti.

(*È approvato*).

V'è ora l'emendamento del senatore De Bosio, tendente a collocare l'alinea « di un consigliere di Stato » dopo l'alinea « di due professori dei ruoli delle Facoltà di medicina e chirurgia, direttori di Istituti di Clinica ». Lo mette ai voti.

(*È approvato*).

V'è ora l'emendamento del senatore Samek Lodovici, che consiste nell'aggiungere dopo l'alinea « di un rappresentante della Croce Rossa Italiana » un'altra alinea così concepita: « di un rappresentante dell'Associazione nazionale volontari del sangue ». Lo mette ai voti.

(*È respinto*).

Comunica che è stato presentato un emendamento dal senatore Boccassi, che consiste nell'aggiungere alla fine del secondo comma il seguente alinea « un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici e uno degli ingegneri designati dalle rispettive Associazioni sindacali secondo le norme, i termini e le condizioni vigenti ».

DE BOSIO. A proposito dell'emendamento del senatore Boccassi, il quale si è richiamato all'articolo 12 del testo unico delle leggi sanitarie, ricorda come il partito fascista designasse esso stesso gli elenchi dei rappresentanti in seno al Consiglio superiore di sanità. La situazione oggi è però molto diversa, non essendoci più né il sindacato obbligatorio né l'imposizione della volontà del partito fascista attraverso le sue organizzazioni. D'altra parte il Consiglio superiore di sanità ha carattere esclusivamente scientifico.

Per questi motivi ritiene che gli organi sindacali, che sono organi economici, non deb-

bano essere presi in considerazione per ciò che si riferisce alla composizione del Consiglio superiore di sanità.

BOCCASSI. Afferma che il sindacato è uno strumento di forza per l'elevazione non solo economica ma anche morale e professionale dei suoi associati e che, se il sindacato considerato dal testo unico delle leggi sanitarie era fascista, ciò non toglie che lo spirito della legge avesse fatto un passo in avanti, ammettendo nel Consiglio superiore di sanità le rappresentanze della periferia.

Osserva che attualmente si peggiora il sistema del tempo fascista perchè si ammettono le rappresentanze degli ordini dei medici che sono obbligatori, mentre si escludono quelle dei sindacati che sono liberi.

Per queste considerazioni insiste nella sua proposta di emendamento.

DONATI. Rileva che si stanno confondendo gli ordini professionali con i sindacati e che, se è vero che il sindacalismo ha diritto di far sentire la sua voce, è anche vero che tutti i professionisti sono già efficacemente rappresentati dai rispettivi ordini professionali.

Osserva poi, che, mentre nel regime fascista l'iscrizione agli ordini professionali era coattiva e le nomine dei dirigenti giungevano dall'alto, oggi i dirigenti degli ordini, benchè ancora sussista la obbligatorietà dell'iscrizione per tutti gli esercenti una determinata professione, sono eletti democraticamente dagli iscritti.

Ritiene, pertanto, che la proposta del senatore Boccassi debba essere respinta, pur riconoscendo l'opportunità di alcuni suoi rilievi circa il conquistato riconoscimento del diritto di rappresentanza professionale e sindacale in genere.

In sostanza si può affermare che, mentre l'ordine professionale, proprio per la obbligatorietà della iscrizione, può assolvere alla duplice funzione di garantire la rappresentanza universale degli esercenti una determinata professione nel Paese e la qualifica professionale dei singoli iscritti, al contrario il libero sindacato, che potrà anche diventare plurimo secondo i raggruppamenti per tendenza, potrebbe avere la rappresentanza soltanto dei suoi aderenti, talvolta anche in numero molto

esiguo, senza offrire efficace attestazione sulla qualifica e sul numero effettivo dei suoi associati.

PRESIDENTE, *relatore*. Mette ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto alla fine del secondo comma dal senatore Boccassi  
(*È respinto*).

Mette ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

*La lettura degli articoli 2 e 3, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.*

Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*) (1).

La riunione termina alle ore 13.

#### ALLEGATO.

#### Modifiche alla composizione del Consiglio Superiore di Sanità ed a talune sue attribuzioni (N. 48).

##### Art. 1.

L'articolo 12 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio Superiore di Sanità è composto:

di quattordici dottori in medicina e chirurgia, dei quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie;

di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto

di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;

di un dottore in chimica;

di un farmacologo;

di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene;

di due medici ospedalieri;

di un medico condotto;

di due professori dei ruoli delle Facoltà di medicina e chirurgia, direttori di Istituti di Clinica;

di un consigliere di Stato;

di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'Interno, della Pubblica Istruzione, di Grazia e Giustizia, della Marina Mercantile, dell'Industria e del Commercio, del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Agricoltura e delle Foreste, dall'Alto Commissariato dell'Alimentazione e dall'Istituto Centrale di Statistica;

di un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

di un rappresentante dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia;

di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della Difesa;

nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e riconfermabili.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:

il Segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il Direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il Direttore generale dell'Istituto di sanità pubblica;

l'Ispettore generale dei servizi veterinari e un Ispettore generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

il Ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato;

il Direttore generale dell'Urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei Lavori Pubblici;

il Capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato;

il Capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

i Presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Il Consiglio superiore di sanità elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vice presidente, che esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio.

È in facoltà dell'Alto Commissario di intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanità, riunito in adunanza generale o di sezione, assumendone la presidenza.

L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso l'Alto Commissariato.

#### Art. 2.

Alla lettera *c*) dell'articolo 14 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituita la seguente:

« *c*) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle Finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'articolo 315 ».

#### Art. 3.

Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'articolo 228 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è elevato a lire dieci milioni.